MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 maggio 1991

Disposizioni di attuazione dell'art. 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(GU n.133 del 8-6-1991)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Viste le circolari del Ministro per la funzione pubblica n. 57342/7.463 del 13 novembre 1990, n. 57307/7.463 del 5 dicembre 1990, n. 60397/7.463 dell'8 gennaio 1991 contenenti istruzioni per l'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerate le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che comportano l'emanazione di provvedimenti amministrativi;

Ritenuta la necessita' di procedere ad una prima ricognizione e disciplina dei procedimenti la cui durata, non stabilita dalla relativa normativa, e' pero' superiore ai trenta giorni, e che interessano piu' in generale il servizio reso all'utenza;

Considerato che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non puo' fissare nei procedimenti che coinvolgano piu' amministrazioni la durata delle fasi procedimentali di queste ultime;

Decreta: Art. 1.

Gli organi competenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale adottano gli atti previsti nei procedimenti indicati negli allegati 1, 2, 3 e 4 secondo le regole ed i tempi stabiliti dal presente decreto. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante dello stesso.

Art. 2.

Nei procedimenti ad iniziativa di parte il termine comincera' a decorrere dal momento in cui la domanda, presentata all'amministrazione dal legittimato, perverra' all'ufficio competente completa di tutta la documentazione richiesta dalla normativa in materia.

Art. 3.

I termini stabiliti con il presente decreto risultano dalla sommatoria dei tempi necessari a ciascun organo non collegiale o ufficio dell'amministrazione per intervenire nel procedimento, e di quelli attualmente stabiliti dalla normativa per gli altri soggetti pubblici o privati estranei all'amministrazione anch'essi chiamati a partecipare.

L'amministrazione provvedera' con successiva circolare a stabilire nell'ambito del termine fissato per l'emanazione dell'atto la durata delle singole fasi di competenza di ciascun organo o ufficio.

Art. 4.

I procedimenti amministrativi che prevedono di regola l'intervento attivo di un'altra amministrazione o organismo anche non nazionale per i quali non sia gia' stabilito il tempo entro cui debbano provvedere, hanno una durata complessiva che risulta dalla somma dei termini stabiliti negli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto con quelli che la suddetta amministrazione o organismo avranno stabilito autonomamente per l'adozione dell'atto di competenza, salvo che non sia possibile procedere ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In ogni caso i termini fissati per i procedimenti dal presente decreto si considerano sospesi per il periodo che intercorre tra la data della richiesta dell'atto di competenza dell'altra amministrazione o organismo e il momento di acquisizione dello stesso.

Art. 5.

I termini dei procedimenti amministrativi che prevedono di regola l'intervento di un soggetto giuridico privato per il quale non sia stabilito il tempo entro cui questo e' ammesso ad intervenire, rimangono sospesi per il periodo che intercorre tra la data della richiesta dell'atto di spettanza di tale soggetto e il momento di acquisizione dello stesso.

Art. 6.

Qualora straordinarie e motivate esigenze impongano nello svolgimento dell'istruttoria, ai fini dell'emanazione dell'atto conclusivo, la richiesta di un parere ovvero l'espletamento di un accertamento ad opera di un altro organo non collegiale o ufficio dell'amministrazione, il cui intervento non e' previsto di regola nel corso del procedimento, questo emettera' l'atto richiesto entro sessanta giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui l'ufficio o l'organo adito abbia rappresentato delle esigenze per cui si trova nell'impossibilita' di rispettare il termine precedente, questo viene prorogato di ulteriori trenta giorni.

I tempi dei due commi precedenti si sommano a quelli fissati per ciascun tipo di procedimento negli allegati 1, 2, 3 e 4.

Art. 7.

L'organo collegiale dell'amministrazione che viene chiamato ad esprimere un parere nel corso del procedimento, in mancanza di una diversa regolamentazione normativa, emettera' lo stesso entro i termini di cui all'art. 16, commi 1, 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

I tempi di cui al comma precedente si sommano a quelli fissati per ciascun procedimento negli allegati 1, 2, 3 e 4.

Art. 8.

Nei casi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7, all'interessato sara' data contestualmente comunicazione della data dell'inoltro della richiesta dell'atto.

Art. 9.

I termini dei procedimenti che si concludono con un atto a firma del Ministro sono gia' comprensivi, ai fini di tale adempimento, di un periodo di trenta giorni che comincera' a decorrere dal momento in cui si predispone lo schema di provvedimento con il suo invio alla firma.

Art. 10.

I termini fissati negli allegati 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, qualora l'atto conclusivo del procedimento e' di competenza di un organo collegiale dell'amministrazione all'interno del quale sono presenti i rappresentanti delle categorie professionali dei lavoratori e datori di lavoro o altri soggetti estranei all'amministrazione, valgono come limite temporale entro cui gli

uffici, svolta l'attivita' di propria spettanza, inviano la documentazione predisposta al collegio chiamato a provvedere. Dell'avvenuto invio viene data contestuale comunicazione agli interessati.

In tal caso l'organo collegiale, in mancanza di disposizioni normative che fissano i termini entro cui provvedere, adottera', entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, il provvedimento richiesto ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nel caso in cui l'organo collegiale ritiene insufficiente l'istruttoria svolta, rimettera' la documentazione all'ufficio competente, il quale dandone comunicazione all'interessato indichera' altresi' il nuovo termine per il compimento degli atti di competenza. Tale nuovo termine non potra' comunque superare quello fissato originariamente per la durata dei procedimenti negli allegati 1, 2, 3 e 4.

Art. 11.

I termini dei procedimenti indicati nel presente provvedimento che si concludono con l'adozione di un decreto di concerto con uno o piu' Ministri, ovvero con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con un decreto del Presidente della Repubblica, valgono solo come limite temporale entro cui il Ministro del lavoro e della previdenza sociale predispone l'atto per quanto di competenza e lo invia alle altre autorita' per gli ulteriori adempimenti.

Dell'avvenuto invio viene data contestuale comunicazione agli eventuali interessati.

Art. 12.

Nel caso in cui l'organo competente, per particolari evenienze o esigenze istruttorie, si trovi nell'impossibilita' di rispettare il termine stabilito per l'emanazione dell'atto richiesto, rappresentera' all'interessato, motivandola, tale situazione ed indichera' il nuovo termine entro il quale verra' adottato l'atto.

La durata complessiva del relativo procedimento non potra' comunque essere superiore al doppio di quella originariamente fissata negli allegati 1, 2, 3 e 4.

Art. 13.

I procedimenti indicati nel presente decreto si intendono conclusi per l'Amministrazione al momento dell'adozione dell'atto, esclusa l'ulteriore ed eventuale fase integrativa dell'efficacia dell'atto medesimo di competenza degli organi di controllo. Dell'avvenuta trasmissione dell'atto all'organo di controllo viene data contestuale comunicazione all'interessato.

In caso di osservazioni da parte dell'organo di controllo, l'Amministrazione, in relazione ai rilievi che sono stati mossi, stabilisce al momento della pervenuta degli stessi il nuovo termine entro cui verra' adottato l'atto, dandone inoltre contestuale comunicazione all'interessato.

Il termine di cui al comma precedente non potra', comunque, superare quello fissato originariamente per l'adozione dell'atto negli allegati 1, 2, 3 e 4.

Art. 14.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti vanno applicate alle singole fattispecie indicate negli allegati 1, 2, 3 e 4 in relazione al tipo di procedimento e alle diverse esigenze istruttorie. Pertanto i termini indicati nei vari procedimenti potranno essere sospesi o prolungati quando ne ricorrano le condizioni stabilite.

Dell'evenienza di cui al comma precedente viene sempre data tempestiva comunicazione agli interessati.

Art. 15.

In attesa che l'amministrazione completi la ricognizione degli atti di competenza con la fissazione dei relativi tempi di adozione, le

disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche a quei procedimenti per i quali le leggi o i regolamenti che li disciplinano non ne stabiliscano la durata e ai quali nel frattempo si applica automaticamente il termine di trenta giorni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 16.

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1991

Il Ministro: MARINI

ALLEGATO 1 (*)

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO

- Art. 1 (Esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta). Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita nel corso del procedimento la commissione provinciale per l'impiego, rilascia, entro centottanta giorni, il provvedimento di esonero parziale dall'obbligo di assumere la percentuale di invalidi prescritta art. 13, comma 5, legge 2 aprile 1968, n. 482.
- Art. 2 (Autorizzazione alla compensazione nell'assunzione di lavoratori protetti fra piu' province). Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite nel corso del procedimento le commissioni provinciali per l'impiego interessate, rilascia, entro centottanta giorni, l'autorizzazione ad assumere nella provincia o nelle province indicate nella richiesta, un numero di mutilati e invaliditi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre art. 21, comma 3, legge 2 aprile 1968, n. 482.
- Art. 3 (Autorizzazione all'assunzione o al trasferimento all'estero di lavoratori italiani). Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisito nel corso del procedimento l'esito dell'accertamento di competenza del Ministero degli affari esteri, rilascia, entro novanta giorni, l'autorizzazione all'assunzione o al trasferimento in un paese extracomunitario di lavoratori italiani limitatamente alle ipotesi non previste dall'art. 2, comma 5, della legge 3 ottobre 1987, n. 398.
- Art. 4 (Riconoscimento carattere sostitutivo dell'attivita' di una azienda per il mantenimento dei livelli occupazionali). Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e ove stabilito con quello delle partecipazioni statali, adotta, entro centoventi giorni, il decreto di riconoscimento del carattere sostitutivo dell'attivita' industriale svolta da un'azienda nei confronti di un'altra, al fine di mantenere i livelli occupazionali in una determinata area territoriale art. 7, legge 8 agosto 1972, n. 464.

- (*) I termini indicati negli articoli del presente allegato possono subire delle variazioni in relazione a quanto stabilito all'art. 14 del decreto.
- Art. 5 (Concessione trattamento straordinario di integrazione salariale e disoccupazione speciale). Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli accertamenti del CIPI, adotta, entro duecentodieci giorni, il decreto di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria e disoccupazione speciale art. 2, legge 12 agosto 1977, n. 675; art. 4, legge 8 agosto 1972, n. 464; art. 6, legge 9 febbraio 1979, n. 36; art. 35, legge 5 agosto 1981, n. 416.
- Art. 6 (Concessione del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia). Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione

economica, e quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, adotta, entro centoventi giorni, il decreto di concessione del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia - art. 12, legge 6 agosto 1975, n. 427.

Art. 7 (Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e disoccupazione speciale). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centoventi giorni, il decreto di proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e disoccupazione speciale.

Art. 8 (Concessione del trattamento di integrazione salariale in seguito alla stipula di contratti di solidarieta'). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centoventi giorni, il decreto di concessione del trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle imprese industriali e di quelle di cui all'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e all'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che abbiano stipulato dei contratti che stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale anche attraverso un suo piu' razionale impiego - art. 1, legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 9 (Aggregazione alla cassa integrazione guadagni dell'industria per le imprese industriali degli enti pubblici). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 78, adotta, entro novanta giorni, il decreto con cui si concede alle imprese industriali degli enti pubblici l'assoggettamento all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai delle industrie - art. 3, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869.

Art. 10 (Provvidenze a favore dei lavoratori carbosiderurgici). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dell'accertamento del Comitato provvidenze CECA di cui all'art. 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296, provvede, entro centocinquanta giorni dalla presentazione del rendiconto da parte delle imprese del settore del carbone o dell'acciaio, che hanno ottenuto la concessione di una sovvenzione non rimborsabile ai sensi dell'art. 56, paragrafo 2/ b, del trattato CECA, all'inoltro delle domande di pagamento al Ministero del tesoro e alla CECA.

Art. 11 (Pensionamento anticipato). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli accertamenti del CIPI, adotta, entro centottanta giorni, il decreto di pensionamento anticipato - art. 16, legge 23 aprile 1981, n. 155; art. 37, legge 5 agosto 1981, n. 416; art. 1, legge 1 aprile 1989, n. 181.

Art. 12 (Fondo per il rientro dalla disoccupazione - Stipula convenzione per la realizzazione dei piani e progetti). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti, sulla base del parere del nucleo di valutazione di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1989 e della delibera del CIPE, intervenuti nel corso del procedimento, adotta, entro centottanta giorni, sentito il Consiglio di Stato, il decreto di approvazione della convenzione con cui si affida ai soggetti beneficiari dei finanziamenti la realizzazione dei progetti approvati ai sensi dell'art. 6 della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 13 (Formazione professionale nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito nel corso del procedimento il parere della commissione centrale per l'impiego e d'intesa con le regioni interessate, adotta, entro centoventi giorni, il decreto riguardante l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977,

n. 675 - art. 18, comma 1, lettera h), legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 14 (Formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda inoltrata tramite il Ministero degli affari esteri, il decreto di istituzione e di finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero - art. 18, comma 1, lettera d), legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 15 (Formazione professionale del personale da utilizzare nei Paesi in via di sviluppo). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita nel corso del procedimento la commissione centrale per l'impiego, adotta, entro centoventi giorni a decorrere dal termine di scadenza per la presentazione della domanda, fissato al 31 marzo di ogni anno, il decreto di finanziamento delle attivita formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo - art. 18, comma 1, lettera e), legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 16 (Attivita' di studio, ricerca e sperimentazione in materia di formazione professionale). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito nel corso del procedimento il parere della commissione centrale per l'impiego e del comitato tecnico scientifico di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 1987 e successive modifiche, adotta, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda, decorrente dalla pubblicazione del programma annuale approvato dalla commissione centrale per l'impiego, il decreto riguardante le attivita' di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - art. 18, comma 1, lettera f), legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 17 (Aggiornamento del personale impiegato per la formazione professionale). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita nel corso del procedimento la commissione centrale per l'impiego e d'intesa con le regioni interessate, adotta, entro centoventi giorni, il decreto riguardante l'organizzazione e il finanziamento dei corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale - art. 18, comma 1, lettera i), legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 18 (Contributi agli enti che svolgono attivita' rientranti nell'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centottanta giorni a decorrere dal termine di scadenza per la presentazione della domanda, fissato dalla legge al 31 marzo di ogni anno, il decreto di concessione del contributo per le spese generali di amministrazione agli enti privati gestori di attivita' formative rientranti nell'ambito delle competenze statali di cui all'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 - legge 14 febbraio 1987, n. 40.

Art. 19 (Contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile - legge n. 113/1986). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adotta, entro centocinquanta giorni dal parere espresso dal comitato tecnico di valutazione, il decreto di finanziamento dei progetti del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui alla legge 11 aprile 1986, n. 113.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' COOPERATIVE

Art. 20 (Riconoscimento e modifiche statutarie delle associazioni nazionali di cooperative). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita nel corso del procedimento la commissione centrale per le cooperative, emana, entro centocinquanta giorni, il decreto di riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, ovvero il decreto di approvazione delle modifiche statutarie delle stesse - art. 5 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 21 (Riconoscimento e modifiche statutarie dei consorzi di cooperative). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
acquisito nel corso del procedimento il parere tecnico del Ministero
dei lavori pubblici e sentita la commissione centrale per le cooperative, emana, entro centottanta giorni, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, il decreto di riconoscimento dei consorzi di cooperative ammessi agli appalti di opere pubbliche ovvero il decreto
di approvazione delle modifiche statutarie degli stessi - art. 3,
legge 25 giugno 1909, n. 422 e regio decreto 12 febbraio 1911, n.
278.

Art. 22 (Autorizzazione all'iscrizione nel registro prefettizio). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito nel corso del procedimento il comitato centrale per le cooperative, rilascia, entro centoventi giorni, l'autorizzazione all'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con un numero di soci inferiore a 25 ma superiore a 9, nonche' analogamente delle cooperative di consumo con un numero di soci inferiore a 50 - art. 22, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche.

Art. 23 (Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale delle cooperative). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita nel corso del procedimento la commissione centrale per le cooperative, decreta, entro centoventi giorni, in merito alla cancellazione dal registro pefettizio delle cooperative nonche' dallo schedario generale - art. 11, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 24 (Pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' co-operative). - Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro novanta giorni, alla pubblicazione degli atti relativi alle cooperative nel Bollettino ufficiale delle societa' co-operative (parte I e II) - art. 15, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 25 (Aggiornamento dello schedario generale della cooperazione). - Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro centottanta giorni, all'aggiornamento dello schedario generale della cooperazione - art. 15, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 26 (Certificati di iscrizione nello schedario generale della cooperazione). - Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro sessanta giorni, il certificato di iscrizione nello schedario generale della cooperazione - art. 15, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 27 (Contributi per la diffusione dei principi cooperativi). - Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro novanta giorni dalla presentazione dei rendiconti, all'emissione dei mandati di pagamento per le spese sostenute per favorire:

- a) lo sviluppo della cooperazione;
- b) la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso corsi per cooperatori;
 - c) la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative;
- d) il funzionamento delle commissioni provinciali per l'esercizio della vigilanza sulle cooperative e loro consorzi e comunque connesse alle leggi in materia di cooperazione.
- art. 29- bis, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come introdotto dall'art. 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Art. 28 (Rimborso contributi non dovuti dalle cooperative). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emette, entro sessanta giorni, il mandato di pagamento in merito al rimborso dei contributi non dovuti, versati dalle societa' cooperative - decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 29 (Rimborso spese forfettario agli ispettori per le ispezioni sulle cooperative). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emette, entro sessanta giorni, il mandato di pagamento con il quale si provvede al rimborso forfettario delle

spese sostenute dagli ispettori per l'esecuzione delle ispezioni ordinarie effettuate sulle cooperative - art. 8, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 30 (Gestione commissariale delle societa' cooperative). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro centottanta giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio, alla revoca degli amministratori e sindaci delle societa' cooperative e alla nomina del commissario governativo - art. 2543 del codice civile.

Art. 31 (Liquidazione coatta amministrativa). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone, entro sessanta giorni dalla dichiarazione giudiziale ovvero dall'accertamento amministrativo di insolvenza, la liquidazione coatta amministrativa delle societa' coperative e la nomina del commissario liquidatore - art. 2540 del codice civile e articoli 195 e 198, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 32 (Scioglimento per atto dell'autorita' delle societa' cooperative). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito nel corso del procedimento il comitato centrale per le cooperative, provvede, entro centocinquanta giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio, in merito allo scioglimento delle societa' cooperative e se vi e' luogo a liquidazione coatta amministrativa con lo stesso provvedimento nomina il commissario liquidatore - art. 2544 del codice civile.

Art. 33 (Sostituzione dei liquidatori delle societa' cooperative).

- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito nel corso del procedimento il comitato centrale per le cooperative, provvede, entro centoventi giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio, alla sostituzione dei commissari liquidatori delle societa' cooperative in liquidazione coatta amministrativa - art. 2545 del codice civile.

Art. 34 (Autorizzazione ai commissari liquidatori). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito nel corso del procedimento laddove costituito il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa, rilascia, entro novanta giorni, l'autorizzazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per l'esercizio dei poteri del commissario liquidatore.

Art. 35 (Cancellazione delle trascrizioni). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro novanta giorni, il decreto con cui viene disposta la cancellazione delle trascrizioni, dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie nonche' delle trascrizioni, dei sequestri e delle domande giudiziali relative ai beni compresi nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa - art. 5, legge 17 luglio 1975, n. 400.

Art. 36 (Compensi ai commissari liquidatori). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro novanta giorni, alla liquidazione del compenso spettante ai commissari liquidatori di societa' cooperative in liquidazione coatta amministrativa - art. 213, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e leggi 19 luglio 1967, n. 587 e 17 luglio 1975, n. 400.

Art. 37 (Devoluzione dei patrimoni delle societa' cooperative). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita nel corso del procedimento la commissione centrale per le cooperative, decide, entro centoventi giorni, sulla devoluzione a scopi di pubblica utilita' del patrimonio delle societa' cooperative in caso di scioglimento o di liquidazione coatta amministrativa - art. 10, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Capo IV

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELL'IGIENE SUL LAVORO

Art. 38 (Autorizzazione ponteggi metallici fissi). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti nel corso del procedimento il Consiglio nazionale delle ricerche e la commissione consultiva prevista dall'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, rilascia, entro novanta giorni,

l'autorizzazione per la costruzione e l'impiego dei ponteggi le cui strutture portanti sono costruite totalmente o parzialmente da elementi metallici - art. 30, decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

Art. 39 (Approvazione di tipo per i ponteggi sospesi motorizzati). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro centottanta giorni, le approvazioni di tipo relative ai ponteggi sospesi motorizzati e piattaforme di lavoro elevabili - decreto ministeriale 4 marzo 1982.

Capo V

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE

Art. 40 (Determinazione classe iniziale di contribuzione per i soci di cooperative). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite nel corso del procedimento le organizzazioni sindacali, adotta, entro centottanta giorni, il decreto di determinazione della classe iniziale di contribuzione e della corrispondente retribuzione ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti relativi ai lavoratori soci di societa' cooperative e di organismi di fatto - art. 6, decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

Art. 41 (Determinazione salario giornaliero e periodo di occupazione mensile per i soci di cooperative). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite nel corso del procedimento le organizzazioni sindacali e il comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti, adotta, entro centottanta giorni, il decreto di determinazione dei salari giornalieri e dei periodi di occupazione, ai fini della determinazione dei contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale per i soci di cooperative art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602.

Art. 42 (Determinazione salari medi e periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito nel corso del procedimento il comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti, adotta, entro centottanta giorni, il decreto che stabilisce i salari medi e i periodi di occupazione media mensile di particolari categorie di lavoratori, ai fini della determinazione dei contributi e degli assegni familiari - art. 35, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 43 (Determinazione retribuzione media dei lavoratori a tempo determinato in agricoltura). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita nel corso del procedimento la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, adotta, entro novanta giorni, il decreto di determinazione delle retribuzioni medie per provincia dei lavoratori a tempo determinato in agricoltura ai fini del calcolo dei contributi base dovuti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti - art. 28, decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Art. 44 (Determinazione reddito giornaliero dei mezzadri e coloni). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite nel corso del procedimento le associazioni sindacali di categoria, adotta, entro centottanta giorni, il decreto di determinazione del reddito dei mezzadri e coloni ai fini della quantificazione dei contributi e delle prestazioni previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti - art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434.

Art. 45 (Determinazione salari medi per la liquidazione delle indennita' in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite nel corso del procedimento le organizzazioni sindacali, adotta, entro centocinquanta giorni, il decreto con cui determina le retribuzioni medie ai fini della liquidazione delle indennita' previste dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - art. 118, decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 46 (Valutazione in contanti delle prestazioni in natura ai fini contributivi). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito nel corso del procedimento il comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti, adotta, entro centocinquanta giorni, il decreto di determinazione del valore della retribuzione sotto forma di prestazioni in natura - art. 29, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 47 (Determinazione del contributo per gli iscritti al Fondo unico di previdenza per il clero e i ministri di culto acattolici). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, adotta, entro sessanta giorni, il decreto di determinazione del contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica - art. 20, legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Art. 48 (Determinazione del contributo dello Stato in favore del Fondo unico di previdenza per il clero ed i ministri di culto acattolici). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, adotta, entro sessanta giorni, il decreto di determinazione del contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo unico di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica - art. 21, legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Art. 49 (Determinazione dell'aliquota contributiva dei Fondi speciali). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centoventi giorni, il decreto di determinazione dell'aliquota contributiva dei Fondi speciali.

Art. 50 (Modifiche dei limiti di retribuzione e della aliquota contributiva INPDAI). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito nel corso del procedimento il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, determina, entro novanta giorni, le modifiche dei limiti di retribuzione e dell'aliquota contributiva ai fini previdenziali.

Art. 51 (Variazione della misura delle pensioni e dei contributi delle categorie dei liberi professionisti, dei lavoratori dello spettacolo e degli agenti e rappresentanti di commercio). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro novanta giorni, il decreto con il quale stabilisce la variazione della misura delle pensioni e dei contributi per le categorie dei liberi professionisti, dei lavoratori dello spettacolo e degli agenti e rappresentanti di commercio.

Art. 52 (Rivalutazione delle pensioni e dei contributi delle categorie dei liberi professionisti, dei lavoratori dello spettacolo e degli agenti e rappresentanti di commercio). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro novanta giorni, il decreto con il quale dispone la rivalutazione delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo, degli agenti e rappresentanti di commercio.

Art. 53 (Riduzione tariffa contributiva in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centocinquanta giorni, il decreto con il quale dispone la riduzione della tariffa contributiva in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extraeuropei - art. 4, lettera c), legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Art. 54 (Variazioni dell'aliquota per i contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con quello del bilancio e della programmazione economica, adotta, entro centottanta giorni, il decreto con cui stabilisce le variazioni alle aliquote per i contributi dovuti alla Cassa unica per gli assegni

familiari dai datori di lavoro - art. 20, decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

Art. 55 (Determinazione dei premi speciali unitari in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro novanta giorni, il decreto di determinazione dei premi speciali unitari in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per quelle lavorazioni rispetto alle quali esistono delle difficolta' per la determinazione del premio di assicurazione in modo ordinario - art. 42, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 56 (Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali in un Paese di occupazione comunitario). - Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Paese comunitario dove il lavoratore e' occupato, rilascia, entro centottanta giorni, l'autorizzazione all'esonero del versamento dei contributi previdenziali nel Paese di occupazione - art. 17, regolamento CEE n. 1408/7.

Art. 57 (Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali in un Paese di occupazione extracomunitario). - Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Paese extracomunitario dove il lavoratore e' occupato, rilascia, entro centottanta giorni, l'autorizzazione all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali nel Paese di occupazione - convenzioni bilaterali tra l'Italia e i Paesi extracomunitari.

Art. 58 (Esonero dal pagamento del contributo sulla disoccupazione involontaria). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centoventi giorni, il decreto di esonero dall'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria - art. 40, regio decreto legislativo 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 59 (Esonero dagli obblighi contributivi nei confronti della Cassa unica per gli assegni familiari). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centottanta giorni, il decreto con cui stabilisce l'esonero dei datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, dagli obblighi contributivi nei confronti della Cassa unica per gli assegni familiari - art. 2, legge 12 dicembre 1969, n. 1007.

Art. 60 (Estensione dell'obbligo assicurativo presso l'ENPALS di nuove categorie di lavoratori dello spettacolo). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centottanta giorni, il decreto con il quale stabilisce l'obbligo assicurativo di nuove categorie di lavoratori dello spettacolo presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Art. 61 (Aggregazione dei datori di lavoro ai vari settori economici al fine del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centottanta giorni, il decreto con cui stabilisce l'aggregazione ai fini previdenziali ed assistenziali dei datori di lavoro che svolgono attivita' plurime, rientranti in settori diversi - art. 81, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797; art. 49, legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 62 (Determinazione del tasso d'interesse per la dilazione dei debiti contributivi). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale controfirma, entro centottanta giorni dal ricevimento, il decreto del Ministro del tesoro di determinazione del tasso d'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria - art. 13, legge 26 settembre 1981, n. 537.

Art. 63 (Autorizzazione al pagamento rateale fino a 36 mesi dei debiti contributivi). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro centottanta giorni, l'autorizzazione alla rateazione fino a trentasei mesi dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie - art. 2, comma 11, legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Art. 64 (Costituzione degli organi degli enti di previdenza vigilati). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centoventi giorni, il decreto di costituzione degli organi degli enti di previdenza vigilati.

Art. 65 (Modifiche statuti enti e fondi di previdenza vigilati). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centottanta giorni, il decreto di approvazione delle modifiche degli statuti degli enti e dei fondi di previdenza vigilati.

Art. 66 (Esame delibere enti di previdenza vigilati). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale esamina ed approva, entro centoventi giorni, le delibere degli enti di previdenza vigilati per le quali la legge 20 marzo, n. 70, non ha stabilito tempi diversi.

Art. 67 (Approvazione bilanci enti di previdenza vigilati). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale esamina ed approva, entro centoventi giorni, i bilanci degli enti di previdenza vigilati.

Art. 68 (Approvazione dei regolamenti e delle loro modifiche degli enti di previdenza sul trattamento pensionistico, contributivo e l'accertamento della inabilita' o invalidita'). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centottanta giorni, i decreti di approvazione dei regolamenti, e delle loro modifiche, degli enti di previdenza relativi al trattamento pensionistico, contributivo e all'accertamento della inabilita' o della invalidita'.

Art. 69 (Approvazione regolamenti di assistenza degli enti di previdenza). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centottanta giorni, il decreto di approvazione dei regolamenti di assistenza degli enti di previdenza.

Art. 70 (Approvazione regolamenti dei lavori in economia eseguiti dagli enti di previdenza). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro del tesoro, adotta, entro novanta giorni, il decreto di approvazione del regolamento degli enti di previdenza vigilati che disciplina i lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia.

Art. 71 (Autorizzazione per la riscossione dei contributi previdenziali dei liberi professionisti). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale rilascia, entro centottanta giorni, l'autorizzazione per la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti.

Art. 72 (Autorizzazione per la riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, approvate le convenzioni tra le associazioni sindacali e gli enti previdenziali, rilascia, entro centocinquanta giorni, l'autorizzazione agli enti previdenziali ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alle associazioni sindacali, nonche' dei contributi per l'assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro - legge 4 giugno 1973, n. 311.

Art. 73 (Finanziamento per l'attivita' di accertamento dei contributi agricoli unificati). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro novanta giorni, il decreto di finanziamento per la copertura delle spese per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura e per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali - art. 4, legge 5 marzo 1963, n. 322.

Art. 74 (Costituzione enti di patronato e di assistenza sociale). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centottanta giorni, il decreto di approvazione della costituzione di istituti di patronato e di assistenza sociale - art. 2, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Art. 75 (Modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto degli enti di patronato e di assistenza sociale). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro centottanta giorni, il decreto di approvazione delle modifiche all'atto costitutivo e allo statuto degli istituti di patronato ed assistenza sociale - art. 2, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Art. 76 (Commissariamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite nel corso del procedimento le associazioni nazionali promotrici, dispone, entro centottanta giorni, lo scioglimento dei normali organi di amministrazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nominando altresi' il commissario per la gestione straordinaria - art. 6 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Art. 77 (Scioglimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone, entro novanta giorni, lo scioglimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale nominando altresi' il liquidatore - art. 6, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICORSI

Art. 78 (Ricorso avverso la misura dei contributi biennali dovuti dalle cooperative non aderenti ad alcuna associazione nazionale). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito eventualmente nel corso del procedimento l'ufficio provinciale del lavoro, decide, entro trenta giorni, in merito al ricorso avverso la misura dei contributi biennali dovuti dalle cooperative non aderenti ad alcuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo - art. 6, decreto ministeriale 8 ottobre 1973.

Art. 79 (Ricorsi in materia di piccola pesca). - La Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori decide, entro 180 giorni, i ricorsi contro le decisioni delle Commissioni provinciali per l'assicurazione dei pescatori delle acque interne e delle commissioni compartimentali per l'assicurazione dei pescatori marittimi - articoli 5 e 7, legge 13 maggio 1958, n. 250.

Art. 80 (Ricorsi in materia di contribuzione e di iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita nel corso del procedimento la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, decide, entro 180 giorni, i ricorsi presentati in materia di contribuzione assicurativa e di iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri - art. 11, legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Art. 81 (Ricorso in materia di ricorrenza dell'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale decide, entro 180 giorni, il ricorso contro la decisione dell'Ispettorato del lavoro in materia di ricorrenza dell'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - art. 16, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Art. 82 (Ricorsi sulle tariffe dei premi INAIL). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale decide, entro 180 giorni, i ricorsi avverso le decisioni della commissione di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in merito ai provvedimenti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi di assicurazione - art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Capo VII

CONTRAVVENZIONI

Art. 83 (Definizione amministrativa delle contravvenzioni in materia di apparecchi a pressione). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro 60 giorni, in merito alle domande di conciliazione per le contravvenzioni in materia di apparecchi a pressione di cui al regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 e regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 - art. 19, comma 5, regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331.

Capo VIII

COSTITUZIONE ORGANI COLLEGIALI

Art. 84 (Costituzione organi collegiali in seno alla

Amministrazione). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale acquisite nel corso del procedimento le designazioni da parte delle organizzazioni sindacali e dagli enti legittimati, provvede, entro 120 giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio, alla costituzione degli organi collegiali di sua competenza previsti in seno all'Amministrazione, ovvero alla sostituzione o reintegra di quei componenti che siano cessati da tali organi per qualsiasi causa.

Art. 85 (Costituzione del consiglio di disciplina per il personale dei pubblici trasporti). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisite nel corso del procedimento le designazioni, provvede, di concerto con il Ministro per i trasporti, nonche' nei casi contemplati dalla legge con quello per l'interno, entro 120 giorni dall'inizio del procedimento d'ufficio, alla nomina dei rappresentanti aziendali e del personale del Consiglio di disciplina e del personale dei pubblici trasporti di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modifiche - legge 5 marzo 1963, n. 390.

Art. 86 (Commissioni centrali e provinciali per la previdenza degli impiegati dell'industria). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, acquisite nel corso del procedimento le designazioni, provvede, entro 90 giorni, alla costituzione delle commissioni centrali e provinciali per la previdenza degli impiegati dell'industria, ovvero alla sostituzione di quei membri che siano cessati da tali organi per qualsiasi causa.

Art. 87. - Nei casi contemplati negli articoli del presente capo il termine indicato per ciascun procedimento rimane sospeso ai sensi dell'art. 5 del decreto per il periodo di acquisizione delle designazioni da parte delle organizzazioni sindacali e degli enti legittimati.

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Art. 88 (Riconoscimento persone giuridiche private). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro 180 giorni, il decreto di riconoscimento delle persone giuridiche private - art. 12 del codice civile.

Art. 89 (Modifiche atto costitutivo e statuto delle persone giuridiche private). - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro 180 giorni, il decreto di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle persone giuridiche private - art. 16 del codice civile.

Art. 90 (Estinzione delle persone giuridiche private. - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta, entro 180 giorni, il decreto dichiarativo dell'estinzione delle persone giuridiche private - art. 27 del codice civile.

ALLEGATO 2 (*)

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLOCAMENTO E DI GOVERNO DEL MERCATO DEL LAVORO

Art. 1 (Liste di mobilita'). - L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione provvede, entro 30 giorni, all'attivita' istruttoria di competenza prevista nel corso del procedimento per l'adozione della delibera di approvazione delle liste di mobilita' dei lavoratori occupati in imprese rientranti nell'ambito della dichiarazione di crisi occupazionale e in imprese che versano in crisi aziendale - art. 25 legge 12 agosto 1977, n. 675.

La commissione regionale per l'impiego adotta l'atto di cui al comma precedente ai sensi dell'art. 10 del presente decreto.

Art. 2 (Attestazione sulla non violazione delle norme sul collocamento nello spettacolo). - L'ufficio speciale collocamento lavoratori nello spettacolo provvede, entro 120 giorni, al rilascio della dichiarazione attestante la non violazione delle norme sul collocamento da parte del produttore cinematografico - art. 24, lettera b), legge 4 novembre 1965, n. 1213.

(*) I termini indicati negli articoli del presente allegato possono subire delle variazioni in relazione a quanto stabilito all'art. 15 del decreto.

Art. 3 (Autorizzazione all'utilizzo temporaneo dei cassaintegrati).

- L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione provvede, entro 60 giorni, all'attivita' istruttoria di competenza prevista nel corso del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo temporaneo dei cassaintegrati - art. 1- bis legge 24 luglio 1981, n. 390.

La commissione regionale per l'impiego adotta l'atto di cui al comma precedente ai sensi dell'art. 10 del presente decreto.

Art. 4 (Autorizzazione all'aumento del numero dei facchini). - L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione provvede, entro 30 giorni, all'attivita' istruttoria di competenza prevista per il rilascio dell'autorizzazione all'aumento temporaneo del numero dei facchini autorizzati in ciascuna provincia - art. 7 legge 3 maggio 1955, n. 407.

La commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio adotta l'atto di cui al comma precedente ai sensi dell'art. 10 del presente decreto che verra' poi reso esecutivo entro 30 giorni con decreto prefettizio ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1955, n. 407.

Art. 5 (Autorizzazione al lavoro per gli extracomunitari). - L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione provvede, entro 60 giorni, al rilascio dell'autorizzazione al lavoro per i lavoratori extracomunitari - art. 8, comma 3, legge 30 dicembre 1986, n. 943.

Capo II ALBI PROFESSIONALI

Art. 6 (Esame ed iscrizione all'albo dei centralinisti telefonici privi di vista). - L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione provvede, entro 30 giorni, previa verifica del superamento dell'esame, all'iscrizione nell'albo professionale dei privi di vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico - articoli 1 e 2 legge 29 marzo 1985, n. 113.

Il termine di cui al comma precedente rimane sospeso per il periodo che intercorre tra la nomina della commissione esaminatrice e il momento di trasmissione da parte di questa della graduatoria di merito.

La commissione comunica agli interessati i tempi entro i quali saranno svolte le procedure concorsuali con la compilazione della graduatoria di merito.

Art. 7 (Iscrizione nel registro dei facchini). - L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione provvede, entro 30 giorni, all'attivita' istruttoria di competenza prevista nel corso del procedimento per l'iscrizione nel registro provinciale delle co-operative, carovane e delle altre associazioni di facchini liberi esercenti, nonche' dei liberi facchini non associati - art. 6, lettera c), legge 3 maggio 1955, n. 407.

La commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio adotta l'atto di cui al comma precedente ai sensi dell'art. 10 del presente decreto che verra' poi reso esecutivo entro 30 giorni con decreto prefettizio ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1955, n. 407.

Art. 8 (Iscrizione nel registro dei committenti per il lavoro a domicilio). - L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, provvede, entro 60 giorni, all'attivita' istruttoria di competenza prevista nel corso del procedimento per l'iscrizione nel registro dei committenti per il lavoro a domicilio - art. 5, comma 2, legge 18 dicembre 1973, n. 877.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIE DI RICORSI

Art. 9 (Ricorsi avverso i provvedimenti della Commissione circoscrizionale per il collocamento nell'agricoltura). - Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima

occupazione, sentita nel corso del procedimento la commissione provinciale per il collocamento in agricoltura, provvede, entro 30 giorni, sul ricorso avverso i seguenti provvedimenti:

- a) deliberazione della commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura in merito ai punti 1, 2, 3 e 4 comma 1, art. 7 legge 11 marzo 1970, n. 83;
- b) delibera di diniego di convalida o mancata pronuncia da parte della commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura in merito agli avviamenti nominativi di urgenza art. 12, comma 5, legge 11 marzo 1970, n. 83.

Capo IV

COSTITUZIONE ORGANI COLLEGIALI

Art. 10 (Collegio di conciliazione ed arbitrato). - Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione provvede, entro 40 giorni dalla richiesta, alla costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato in materia di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 7, comma 6, legge 20 maggio 1970, n. 300

Art. 11 (Organi collegiali). - Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, acquisite nel corso del procedimento le designazioni da parte delle organizzazioni sindacali e dagli enti legittimati, provvede, entro 45 giorni, dall'inizio del procedimento d'ufficio alla costituzione degli organi collegiali di sua competenza previsti in seno all'Amministrazione, ovvero alla sostituzione o reintegra di quei componenti che siano cessati da tali organi per qualsiasi causa.

Il termine del comma precedente si sospende, ai sensi dell'art. 5 del decreto, per il periodo di acquisizione delle designazioni.

ALLEGATO 3 (*)

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

- Art. 1 (Rilascio del libretto di lavoro ai cittadini extracomunitari). L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 60 giorni, il libretto di lavoro ai cittadini extracomunitari art. 2 legge 10 gennaio 1935, n. 112.
- Art. 2 (Rettifica o sospensione delle indicazioni inserite nel libretto di lavoro). L'ispettorato provinciale del lavoro provvede, entro 90 giorni, alla rettifica o sospensione delle indicazioni inserite dal datore di lavoro nel libretto di lavoro art. 7, ultimo comma, legge 10 gennaio 1935, n. 112.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

- Art. 3 (Regimi particolari di riposo). L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 60 giorni, il provvedimento previsto dalle seguenti disposizioni normative:
- a) riconoscimento dell'attivita' cui si applica il riposo per turno ai sensi del decreto ministeriale 22 giugno 1935 art. 5 legge 22 febbraio 1934, n. 370;
- b) esonero dall'obbligo del riposo domenicale ai sensi dell'art. 17 ultimo comma, legge 22 febbraio 1934, n. 370.
 - -----
- (*) I termini indicati negli articoli del presente allegato possono subire delle variazioni in relazione a quanto stabilito all'art. 15 del decreto.
- Art. 4 (Regimi particolari di riposo). L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 90 giorni, il provvedimento previsto dalle seguenti disposizioni normative:
- a) autorizzazione del riposo settimanale a 12 ore consecutive per ogni settimana per le attivita' di cui al decreto ministeriale 22 giugno 1935 art. 6, comma 1, legge 22 febbraio 1934, n. 370;
- b) autorizzazione al frazionamento del riposo settimanale in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno per il personale addetto ai pubblici spettacoli art. 15, comma 2, legge 22 febbraio 1934, n. 370.

- (Convalida dimissioni della lavoratrice madre). -L'ispettorato provinciale del lavoro provvede, entro 45 giorni, alla convalida delle dimissioni della lavoratrice madre nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento - art. 11, decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
- Art. 6 (Impiego dei minori nello spettacolo). L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 45 giorni, l'autorizzazione all'impiego dei minori in lavori nel settore dello spettacolo - art. 4, legge 17 ottobre 1967, n. 977.
- Art. 7 (Tutela dei minori). L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 90 giorni, il provvedimento previsto dalle seguenti disposizioni normative:
- autorizzazione all'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti nei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri - articoli 2 e 3, decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432;
- b) autorizzazione all'impiego dei fanciulli e degli adolescenti nelle lavorazioni effettuate con il sistema dei turni a scacchi art. 19, comma 2, legge 17 ottobre 1967, n. 977;
- c) autorizzazione alla riduzione del riposo intermedio nell'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti - art. 20, comma 3, legge 17 ottobre 1967, n. 977.
- Art. 8 (Tutela della dignita' dei lavoratori). L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 60 giorni, il provvedimento previsto dalle seguenti disposizioni normative:
- a) autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali - art. 4, comma 2, legge 20 maggio 1970, n. 300;
- b) autorizzazione all'effettuazione di visite personali di controllo sul lavoratore in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali - art. 6, comma 3, legge 20 maggio 1970, n. 300.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI SPECIALI

- Art. 9 (Appalti). L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 45 giorni, l'autorizzazione agli appalti per le prestazioni indicate alle lettere F e G dell'art. 5 della legge 23 ottobre 1960, n.
- Art. 10 (Assunzione di personale con contratto a termine). -L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 60 giorni, l'autorizzazione all'assunzione di personale con contratto a termine per l'intensificazione dell'attivita' lavorativa - art. 1, legge 3 febbraio 1978, n. 18.
- Art. 11 (Instaurazione del rapporto di apprendistato). L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 45 giorni, l'autorizzazione all'instaurazione del rapporto di apprendistato art. 1, legge 2 aprile 1968, n. 424.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

- Art. 12 (Abilitazione e certificazione in materia di generatori di vapore). - L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 45 giorni, il provvedimento previsto dalle seguenti disposizioni normative:
- a) certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore - art. 18, decreto ministeriale 1 marzo 1974;
- b) rinnovo o duplicato del certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore - art. 3, comma 2 e 3, decreto ministeriale 1 marzo 1974;
- c) riconoscimento di titoli equipollenti in materia di conduzione di generatori di vapore - art. 22, comma 2 e 3, lettera a) e b), decreto ministeriale 1 marzo 1974.
- Art. 13 (Abilitazione in materia di impianti termici). L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 45 giorni, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici di 1 e di 2 grado - art. 16, comma 1, legge 13 luglio 1966, n. 615 e art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1288.
- Art. 14 (Incarico di sorveglianza fisica e medica per i lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti). - L'ispettorato provinciale del

lavoro rilascia, entro 40 giorni, l'autorizzazione per l'incarico della sorveglianza fisica e medica ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, per la protezione sanitaria dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti.

- Art. 15 (Autorizzazioni in materia di radiazioni ionizzanti). L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 60 giorni, il provvedimento previsto dalle seguenti disposizioni normative:
- a) rilascio o rinnovo dell'attestato di idoneita' alla direzione tecnica degli impianti nucleari articoli 10 e 11, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450;
- b) rilascio o rinnovo della patente di abilitazione per la conduzione di impianti nucleari articoli 27 e 28, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBRI OBBLIGATORI

- Art. 16 (Registro dei lavoratori a domicilio). L'ispettorato provinciale del lavoro provvede, entro 45 giorni, alla vidimazione del registro dei lavoratori a domicilio art. 3, ultimo comma, legge 18 dicembre 1973, n. 877.
- Art. 17 (Autorizzazioni in materia di libri obbligatori). L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 60 giorni, il provvedimento previsto dalle seguenti disposizioni normative:
- a) dispensa dalla tenuta del libro di paga e matricola alle pubbliche amministrazioni e alle aziende sottoposte a controllo e vigilanza governativa art. 22, lettera a), decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- b) autorizzazione alla sostituzione dei libri di paga e matricola con documenti equipollenti, accentramento delle registrazioni retributive e degli adempimenti contributivi art. 134, regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 e art. 22, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- c) autorizzazione all'accentramento delle registrazioni da eseguirsi sui modelli di registro infortuni di cui al decreto ministeriale 10 agosto 1984.

Capo VI

CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 18 (Certificato di abilitazione). - L'ispettorato regionale del lavoro rilascia, entro 45 giorni, il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - art. 3, comma 1, legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Capo VII

CONTRAVVENZIONI

Art. 19 (Oblazione delle contravvenzioni in materia di apprendistato). - L'ispettorato provinciale del lavoro provvede, entro 60 giorni, in merito alle domande di oblazione per le contravvenzioni in materia di apprendistato - articoli 23 e 29, legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Capo VIII

ATTESTAZIONI AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Art. 20 (Accertamento numero dipendenti occupati nell'impresa). - L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 60 giorni, l'attestazione sul numero dei dipendenti occupati nell'impresa ai fini dell'ottenimento di agevolazioni creditizie e/o l'erogazione di contributi.

Capo IX

SUCCESSIONE

Art. 21 (Attestato dei debiti del datore di lavoro). - L'ispettorato provinciale del lavoro rilascia, entro 120 giorni, l'attestato sull'ammontare dei debiti del datore di lavoro verso i propri dipendenti - art. 16, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

ALLEGATO 4 (*)

PROCEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

Art. 1 (Liquidazione del trattamento normale di quiescenza nei casi di cessazione dal servizio diversi dal limite di eta'). - Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro 120 giorni, alla liquidazione del trattamento normale diretto di quiescenza nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa diversa dal raggiungimento del limite di eta' - art. 154 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 2 (Liquidazione pensione privilegiata). - Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, acquisiti nel corso del procedimento i pareri previsti delle autorita' sanitarie e quello del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, provvede, entro 120 giorni, alla liquidazione del trattamento di pensione privilegiata - art. 167 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 3 (Indennita' "una tantum" in luogo di pensione). - Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvede, entro 120 giorni, alla liquidazione dell'indennita' "una tantum" a favore del dipendente che non abbia maturato il diritto al trattamento normale di quiescenza - art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4 (Accertamento della causa di servizio). - Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, acquisiti nel corso del procedimento i pareri previsti delle autorita' sanitarie e dal consiglio di amministrazione, provvede, entro 120 giorni, in merito al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermita' contratta dall'impiegato - art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5 (Liquidazione equo indennizzo). - Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, acquisiti nel corso del procedimento i pareri previsti delle autorita' sanitarie competenti, dal consiglio di amministrazione e dal comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, provvede, entro 120 giorni, alla liquidazione dell'equo indennizzo - art. 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

(*) I termini indicati negli articoli del presente allegato possono subire delle variazioni in relazione a quanto stabilito all'articolo 15 del decreto.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 6 (Liquidazione emolumenti arretrati a seguito del rinnovo dell'accordo del pubblico impiego). - Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, entro 180 giorni, alla liquidazione degli emolumenti arretrati spettanti agli impiegati per la ricostruzione della carriera a seguito del decreto di recepimento del rinnovo dell'accordo del comparto ministeriale - legge 29 marzo 1983, n. 93.